

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/824 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2023****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nella provincia del Québec, confermato il 27 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (6) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: Colorado (1) e New York (3) (Stati Uniti) e confermati tra il 22 marzo 2023 e il 5 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e del Regno Unito hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (8) Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (9) Inoltre, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a nove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Essex (6), Lincolnshire (1), Norfolk (1) e West Midlands (1) in Inghilterra (Regno Unito), confermati tra il 6 settembre 2022 e l'11 novembre 2022.
- (10) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più un rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali, a seguito di tali focolai, era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame.
- (11) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
- (12) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.177 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona CA-2.178:

« CA Canada	CA-2.178	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		27.3.2023»	
-----------------------	----------	---	-------	--	------------	--

ii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.141 è sostituita dalla seguente:

« GB Regno Unito	GB-2.141	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		6.9.2022	29.3.2023»
-------------------------------	----------	---	-------	--	----------	------------

iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.166 è sostituita dalla seguente:

« GB Regno Unito	GB-2.166	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		7.10.2022	29.3.2023»
-------------------------------	----------	---	-------	--	-----------	------------

iv) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.169 e GB-2.170 sono sostituite dalle seguenti:

« GB Regno Unito	GB-2.169	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		8.10.2022	29.3.2023
	GB-2.170		N, P1		7.10.2022	29.3.2023»

v) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.182 e GB-2.183 sono sostituite dalle seguenti:

« GB Regno Unito	GB-2.182	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		9.10.2022	29.3.2023
	GB-2.183		N, P1		13.10.2022	29.3.2023»

vi) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.220 è sostituita dalla seguente:

« GB Regno Unito	GB-2.220	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		26.10.2022	28.3.2023»
-------------------------------	----------	---	-------	--	------------	------------

vii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.236 è sostituita dalla seguente:

« GB Regno Unito	GB-2.236	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		2.11.2022	30.3.2023»
-------------------------------	----------	---	-------	--	-----------	------------

viii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.253 è sostituita dalla seguente:

« GB Regno Unito	GB-2.253	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		11.11.2022	29.3.2023»
-------------------------------	----------	---	-------	--	------------	------------

ix) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.446 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.447 a US-2.450:

« US Stati Uniti	US-2.447	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		28.3.2023	
	US-2.448		N, P1		22.3.2023	
	US-2.449		N, P1		22.3.2023	
	US-2.450		N, P1		5.4.2023»	

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.177 è aggiunta la descrizione seguente della zona CA-2.178:

«Canada	CA-2.178	Southern Quebec- Latitude 45.36, Longitude -72.93 The municipalities involved are: 3 km PZ: Ange-Gardien and Saint-Césaire. 10 km PZ: Ange-Gardien, Brigham, Farnham, Saint-Alphonse, Saint-Alphonse-de Granby, Saint-Césaire, Sainte-Brigide-d'Iberville, and Saint-Paul-d'Abbotsford»
---------	----------	---

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.446 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.447 a US-2.450:

«Stati Uniti	US-2.447	State of Colorado Yuma 01 Yuma County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 102.6021809°W 40.0556963°N)
--------------	----------	---

	US-2.448	State of New York Tompkins 01 Tompkins County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4228309°W 42.5338498°N)
	US-2.449	State of New York Queens 02 Queens County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.8110491°W 40.7686723°N)
	US-2.450	State of New York Queens 03 Queens County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.7654921°W 40.7913911°N)»

2) all'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.177 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona da CA-2.178:

«CA Canada	CA-2.178	POU, RAT	N, P1		27.3.2023	
		GBM	P1		27.3.2023»	

ii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.141 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.141	POU, RAT	N, P1		6.9.2022	29.3.2023
		GBM	P1		6.9.2022	29.3.2023»

iii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.166 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.166	POU, RAT	N, P1		7.10.2022	29.3.2023
		GBM	P1		7.10.2022	29.3.2023»

iv) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.169 e GB-2.170 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.169	POU, RAT	N, P1		8.10.2022	29.3.2023
		GBM	P1		8.10.2022	29.3.2023
	GB-2.170	POU, RAT	N, P1		7.10.2022	29.3.2023
		GBM	P1		7.10.2022	29.3.2023»

v) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.182 e GB-2.183 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.182	POU, RAT	N, P1		9.10.2022	29.3.2023
		GBM	P1		9.10.2022	29.3.2023
	GB-2.183	POU, RAT	N, P1		13.10.2022	29.3.2023
		GBM	P1		13.10.2022	29.3.2023»

vi) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.220 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.220	POU, RAT	N, P1		26.10.2022	28.3.2023
		GBM	P1		26.10.2022	28.3.2023»

vii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.236 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.236	POU, RAT	N, P1		2.11.2022	30.3.2023
		GBM	P1		2.11.2022	30.3.2023»

viii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.253 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.253	POU, RAT	N, P1		11.11.2022	29.3.2023
		GBM	P1		11.11.2022	29.3.2023»

ix) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.446 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.447 a US-2.450:

«US Stati Uniti	US-2.447	POU, RAT	N, P1		28.3.2023	
		GBM	P1		28.3.2023	
	US-2.448	POU, RAT	N, P1		22.3.2023	
		GBM	P1		22.3.2023	
	US-2.449	POU, RAT	N, P1		22.3.2023	
		GBM	P1		22.3.2023	
	US-2.450	POU, RAT	N, P1		5.4.2023	
		GBM	P1		5.4.2023»	